



*Ministero della Giustizia*  
*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria*  
*Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna*

10-13.02.2009

*[Signature]*

LETTERA CIRCOLARE

Ai Signori Provveditori Regionali  
Loro Sedi



GDAP-0053456-2009

PU-GDAP-6000-10/02/2009-0053456-2009

Ai Signori Direttori  
Uffici Esecuzione Penale Esterna  
Loro Sedi

Oggetto: Riduzione dei limiti alla legittimazione a benefici di persone non cittadine dell'Unione Europea.

§1. Le Loro Signorie sono già edotte del fatto che la Corte Costituzionale, assumendo un indirizzo già consolidato dalle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, ha rimosso ogni limite di ammissibilità alla misura alternativa per il condannato straniero privo di titolo di residenza in Italia.

Al riguardo pare sufficiente rinviare alla sentenza 5 marzo 2007 n. 78.

§2. In tale quadro normativo e giurisprudenziale, si è osservato che un numero crescente – sia pure con moderazione – di condannati stranieri è ammesso alle misure alternative.

§3. Torna perciò di utilità segnalare agli Uffici che con due proprie decisioni, 29 luglio 2008, n. 306 e più di recente 14 gennaio 2009, n. 11, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di alcune norme che riducevano la possibilità per lo straniero privo di titolo di soggiorno di beneficiare dell'indennità di accompagnamento e della pensione di invalidità.

Il giudice delle leggi ha osservato che mentre l'indennità di accompagnamento è concessa per il fatto della minorazione, senza che le condizioni reddituali vengano in alcun modo in rilievo, la pensione di inabilità è preclusa dalla titolarità di un reddito superiore ad una misura fissata dalla legge.

La subordinazione dell'attribuzione di tale prestazione al possesso, da parte dello straniero, di un titolo di soggiorno il cui rilascio presuppone il godimento di un reddito, ha convinto la Corte dell'intrinseca irragionevolezza del complesso normativo in scrutinio.

Constatando, pertanto, la violazione sotto un duplice profilo dell'art. 3 Cost., è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19,



*Ministero della Giustizia*  
*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria*  
*Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna*

della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (quest'ultimo come modificato dall'art. 9, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, e poi sostituito dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 3) nella parte in cui escludono che la pensione di inabilità, di cui all'art. 12 della legge n. 118 del 1971, possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

§4. Presentandosi dunque il caso, nell'ambito della funzione di servizio sociale che gli Uffici svolgono, sia nella fase *intra moenia* sia, soprattutto, in quella in libertà, appare utile che le Loro Signorie partecipino agli assistenti sociali in servizio la possibilità di inserire fra le provvidenze attribuibili anche gli istituti previdenziali appena ricordati senza distinzione fra condannati italiani, comunitari, non comunitari, legittimamente residenti o senza titolo di soggiorno.

§5. Con l'occasione e con riferimento al §2, si ricorda la necessità di provvedere con diligenza alla annotazione della nazionalità delle persone prese in carico ai sensi della lettera circolare 18 giugno 2007, n. 0194154.

§6. I Signori Provveditori vorranno porgere cortese attenzione alla conoscenza nelle articolazioni territoriali della presente circolare e alla verifica dell'effettiva applicazione di quanto segnalato al §5.

IL DIRETTORE GENERALE  
Riccardo Turrini Vita